

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IX N. 6

RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

(TESAURO, RELATORE)

SULLA

CAUSA DI INELEGGIBILITÀ SOPRAGGIUNTA NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO OTTIERI MARIO

COLLEGIO XXII (NAPOLI-CASERTA)

Presentata alla Presidenza il 21 febbraio 1967

ONOREVOLI COLLEGHI! — La sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal tribunale di Napoli nei confronti del deputato Ottieri Mario il 31 agosto 1966 (n. 384/66; Comp. Fall. 13056) ha posto all'esame della Camera una situazione senza precedenti nella storia parlamentare italiana.

La Presidenza della Camera, intervenuta immediatamente con grande sensibilità, ha richiamato, anzitutto, l'attenzione della Giunta per le autorizzazioni a procedere sulle limitazioni alla sfera della libertà personale (in particolare la libertà di movimento e il segreto epistolare) che, in conseguenza della sentenza, potevano trovare applicazione, a norma della legge fallimentare, nei confronti di un parlamentare senza che la Camera di appartenenza fosse stata richiesta di alcuna autorizzazione.

La Giunta per le autorizzazioni, con una risoluzione adottata all'unanimità il 6 dicembre 1966, esprimeva l'avviso che anche i provvedimenti coercitivi della sfera di libertà personale conseguenti ad una declaratoria fallimentare, si dovevano ritenere condizionati alla preventiva autorizzazione da parte della Camera.

La Presidenza della Camera ebbe a prospettare, quindi, la necessità che anche la Giunta delle elezioni prendesse in esame la

questione al fine di stabilire se si fosse verificata una causa di decadenza dal mandato parlamentare.

La Giunta delle elezioni si occupò del caso nelle sedute del 13 dicembre 1966 e del 12 gennaio e 2 febbraio 1967.

La Giunta, in primo luogo, sulla base del disposto dell'articolo 66 della Carta costituzionale e nella sfera di autonomia propria della Camera, è stata unanime nel ritenere la propria competenza a giudicare se la declaratoria di fallimento costituisse una causa sopraggiunta di ineleggibilità e quindi di decadenza dal mandato parlamentare.

Dal punto di vista procedurale, la Giunta ha ritenuto, altresì, unanimemente, di dover applicare la norma del comma secondo dell'articolo 14 del proprio Regolamento interno.

Nell'esercizio del potere di cui si è ritenuta investita la Giunta ha esaminato la questione sotto due distinti profili: il primo, riguardante la possibilità di dichiarare la decadenza in base alla sola sentenza dichiarativa di fallimento; il secondo, riguardante le conseguenze connesse alla eventuale cancellazione di un deputato dalle liste elettorali a seguito di tale sentenza.

Per quanto attiene al primo profilo la Giunta si è trovata dinanzi a due orientamenti contrastanti,

Una parte dei suoi membri ha manifestato il convincimento che la declaratoria di fallimento, ancorché impugnata, avrebbe importato in base all'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 la perdita della qualità di elettore e, di conseguenza, in relazione all'articolo 6 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, la perdita di una delle qualità essenziali per poter essere eletto deputato. Secondo tale opinione, la Giunta avrebbe dovuto quindi senz'altro prendere atto di questa *diminutio capitis* in cui era incorso il deputato Ottieri e proporre alla Camera la relativa declaratoria di decadenza.

Altra parte dei membri della Giunta poneva invece in evidenza che la declaratoria di fallimento, concretandosi in un atto giurisdizionale non definitivo, ma solo provvisoriamente esecutivo, non avrebbe potuto importare di per sé un effetto definitivo ed in particolare la perdita di un diritto soggettivo e la decadenza da una carica pubblica, se ad essa non fosse seguito il provvedimento amministrativo di cancellazione dalle liste elettorali.

Per quanto attiene al secondo profilo, che è quello appunto delle conseguenze connesse alla cancellazione dalle liste elettorali in seguito alla declaratoria fallimentare, la Giunta si è invece trovata unanime, in coerenza con le posizioni sopra descritte, a ritenere che il verificarsi di un tale fatto, concretando incontestabilmente la privazione della qualità di elettore, avrebbe dovuto altresì comportare per il deputato Ottieri la inevitabile conseguenza della decadenza dal mandato parlamentare.

Successivamente la Giunta delle elezioni riceveva comunicazione ufficiale della intervenuta cancellazione del deputato Ottieri dalle liste elettorali del comune di Brindisi, città di sua ultima residenza, (delibera della Commissione elettorale comunale del 14 gennaio 1967) e della contestuale proposta di non iscrizione, a causa della sentenza dichiarativa di

fallimento, nelle liste del comune di Napoli, città dove l'Ottieri aveva di nuovo trasferito la propria residenza (proposta subito dopo accolta nella delibera della Commissione elettorale comunale del 4 febbraio 1967).

Preso atto di tale situazione giuridica che vede il deputato Ottieri privato della qualità di elettore e ritenuto pertanto di trovarsi in presenza di una causa sopraggiunta di ineleggibilità, la Giunta delle elezioni, su proposta del proprio Presidente, adottava all'unanimità la seguente decisione:

« La Giunta delle Elezioni,

udita la relazione del proprio Presidente; accertato che in data 31 agosto 1966 il Tribunale di Napoli ha emesso sentenza dichiarativa di fallimento nei confronti di Ottieri Mario, deputato al Parlamento eletto nel XXII Collegio (Napoli);

constatato che a carico del deputato Ottieri è stato adottato provvedimento di cancellazione dalle liste elettorali del comune di ultima residenza e che la intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento si pone come fatto ostativo alla reinscrizione nelle liste di altro comune;

visto il combinato disposto dell'articolo 2, n. 2, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sulla disciplina dell'elettorato attivo e dell'articolo 6 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361;

visto l'articolo 66 della Costituzione; considerato che si è in presenza di una causa sopraggiunta di ineleggibilità;

visto l'articolo 14 del Regolamento interno della Giunta delle Elezioni,

decide

di proporre alla Camera la dichiarazione di decadenza di Ottieri Mario dal mandato parlamentare.

Dà incarico al proprio Presidente per la stesura della prescritta relazione ».

TESAURO, *Relatore*.